CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 120

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Conte, Mosco, Tomaello, Bedin, Bevilacqua e Marcato

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN PREVENZIONE DEI MALTRATTAMENTI, DELL'ABBANDONO E DEL RANDAGISMO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 settembre 2026.

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN PREVENZIONE DEI MALTRATTAMENTI, DELL'ABBANDONO E DEL RANDAGISMO

R e l a z i o n e:

Nella società odierna è senza dubbio di particolare rilievo il rapporto tra l'uomo e gli animali d'affezione che ha raggiunto un livello di sensibilità culturale e sociale che richiede un adeguamento della normativa regionale vigente.

Gli animali d'affezione non sono più considerati meri oggetti di proprietà ma componenti a tutti gli effetti del nucleo familiare e soggetti portatori di diritti al benessere e alla protezione.

Nel corso degli anni la sensibilità dei cittadini verso il benessere animale è cresciuta esponenzialmente, persistendo tuttavia fenomeni critici, quali l'abbandono, il randagismo, il maltrattamento che richiedono un intervento con una normativa aggiornata.

La presente proposta di legge si propone di delineare una disciplina volta alla tutela degli animali d'affezione, proponendosi di abrogare e sostituire integralmente la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, recante "Norme per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo", adeguando la disciplina regionale al quadro normativo europeo e nazionale così come modificato negli ultimi anni sancendo il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche e con la ferma condanna ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

La legge si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi:

- aggiornare il sistema di identificazione e registrazione degli animali d'affezione, recependo il Sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC) e la banca dati nazionale previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";

- rafforzare la prevenzione e il contrasto del randagismo attraverso strumenti di sterilizzazione, recupero e monitoraggio sistematici;

- garantire standard adeguati di benessere animale nelle strutture di ricovero, nelle colonie feline e in ogni contesto di detenzione;

- riconoscere e disciplinare le figure professionali del settore cinofilo, ponendo fine all'improvvisazione e tutelando sia gli animali sia i proprietari;

introdurre istituti normativi innovativi in risposta alle esigenze sociali emergenti: tutela nelle crisi familiari, cimiteri e tumulazione;

- promuovere l'adozione responsabile e ridurre strutturalmente il fenomeno dell'abbandono.

Il testo si compone di 35 articoli, suddivisi in sette capi.

Il primo capo "Disposizioni generali" esplica le finalità della presente proposta di legge nel rispetto della legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", della normativa europea per la protezione degli animali da compagnia e del decreto legislativo 134/2022.

L'articolo 2 individua il significato di alcuni termini della legge indispensabili per delimitarne l'ambito applicativo.

Con il secondo capo "Anagrafe, identificazione e tracciabilità" - nello specifico rispettivamente con gli articoli 3 e 4 - la Regione del Veneto, in conformità al decreto legislativo 134/2022 adotta il SINAC, quale unico sistema ufficiale di identificazione e registrazione degli animali d'affezione sul territorio regionale nonché la modalità di identificazione degli animali mediante l'inserimento sottocutaneo di un dispositivo elettronico.

Capo III "Gestione del randagismo e strutture di ricovero":

- *l'articolo 5 disciplina il servizio di cattura e recupero, affidato al servizio veterinario ULSS e alle associazioni protezionistiche iscritte all'albo, con l'ausilio della polizia locale e delle guardie zoofile e la previsione del ricovero in rifugio per i cani randagi non identificati solo dopo la microchippatura e la registrazione nel SINAC prima del ricovero in rifugio. È previsto il divieto di soppressione salvo gravi motivi sanitari certificati da veterinario;*
- *con l'articolo 6 la Regione promuove, anche in collaborazione con le università e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, iniziative di formazione rivolte agli operatori del settore (guardie zoofile, personale dei canili) e campagne di sensibilizzazione destinate alle scuole e all'opinione pubblica. L'educazione al rispetto degli animali è riconosciuta come strumento di prevenzione del maltrattamento e dell'abbandono;*
- *con l'articolo 7 si prevede che le aziende ULSS garantiscano la disponibilità di almeno un canile sanitario nel proprio territorio. I rifugi, la cui gestione può essere affidata alle associazioni iscritte all'albo, devono essere registrati nel SINAC. Il comma 3, lettera e), introduce una previsione innovativa: la presenza obbligatoria di figure professionali riconosciute per il riequilibrio comportamentale degli animali ospitati, con l'obiettivo di migliorarne l'adottabilità e ridurre i tempi di permanenza in struttura;*
- *l'articolo 8 individua i criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani;*
- *l'articolo 9 disciplina la prevenzione del randagismo, quale obiettivo prioritario della politica regionale;*
- *l'articolo 10 disciplina l'albo regionale delle associazioni protezionistiche, già presente, con previsione di rinnovo triennale e rendiconto semestrale, le associazioni hanno carattere volontaristico e non lucrativo di tali attività;*
- *l'articolo 11 elenca le funzioni che possono svolgere in convenzione con comuni e aziende ULSS;*
- *l'articolo 12 prevede un sistema regionale di indennizzo per gli imprenditori agricoli che subiscono perdite di bestiame a causa di aggressioni da cani randagi o inselvatichiti. L'indennizzo è commisurato al valore di mercato dei capi sulla base delle quotazioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La Giunta regionale è delegata a adottare un provvedimento volto a definire criteri di ammissibilità, documentazione richiesta e procedure di liquidazione;*
- *l'articolo 13 disciplina la custodia dei cani di proprietà presso strutture private, soggette a nulla osta sanitario dell'azienda ULSS e a vigilanza veterinaria ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia*

di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

- *l'articolo 14 istituisce un sistema regionale di monitoraggio integrato con il SINAC, che raccoglie ed elabora annualmente i dati su animali randagi recuperati, adozioni, sterilizzazioni e colonie feline.*

Il capo IV disciplina in modo organico i soggetti con le relative competenze.

All'articolo 15 le guardie zoofile volontarie sono inquadrate nel sistema di vigilanza con definizione delle loro competenze. Il tesserino regionale, che attesta la nomina prefettizia, garantisce riconoscibilità e certezza nei rapporti con i cittadini. La competenza territoriale è limitata alla provincia di appartenenza.

L'articolo 16 introduce il riconoscimento regionale delle figure professionali operanti nel settore dell'educazione e della gestione egli animali d'affezione:

- *educatore cinofilo;*
- *educatore cinofilo esperto in canile/in area comportamentale;*
- *docente formatore;*
- *addestratore;*
- *dog sitter;*
- *operatore specializzato di struttura.*

Il riconoscimento è subordinato al possesso di attestati rilasciate da enti accreditati.

L'articolo 17 disciplina in un unico articolo le funzioni dei servizi veterinari delle aziende ULSS: dalla gestione del SINAC ai controlli sanitari e alla vigilanza sul benessere.

Il capo V disciplina la tutela del benessere degli animali e obblighi dei proprietari.

L'articolo 18 individua gli obblighi e i divieti in capo ai chiunque detenga o conviva con un animale da compagnia.

L'articolo 19 rubricato "Tutela degli animali d'affezione nei procedimenti di separazione, divorzio e cessazione della convivenza" risponde ad una domanda sociale e ad un'evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente riconosciuto la rilevanza del legame affettivo uomo - animale anche in sede di scioglimento del nucleo familiare.

Il criterio centrale è il benessere dell'animale.

Il divieto di utilizzare l'animale come strumento di pressione o ritorsione tra i componenti della coppia costituisce una norma di valore etico.

L'articolo 20 recepisce quanto previsto dall'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (ordinanza Martini) e successive modifiche, con la quale si è superato definitivamente il modello della lista nera per razze a favore di una valutazione individuale del comportamento. Non esiste più alcuna razza pericolosa per legge: la pericolosità è una caratteristica del singolo animale, accertata dal servizio veterinario ULSS mediante valutazione comportamentale. Le misure sono graduate in proporzione al rischio accertato. Per tutti i proprietari, indipendentemente dall'iscrizione nel registro dei morsicatori, viene recepito l'obbligo di avere sempre con sé la museruola e di condurre il cane al guinzaglio non superiore a 1,50 metri nelle

aree urbane, conformemente all'ordinanza ministeriale vigente. Il divieto di soppressione per aggressività è presidio fondamentale, derogabile solo con provvedimento motivato di una commissione veterinaria, con garanzia del contraddittorio per il proprietario.

L'articolo 21 estende anche ai gatti domestici detenuti dal proprietario l'obbligo di microchippatura e registrazione nel SINAC, con gli stessi meccanismi previsti per i cani.

L'articolo 22 rubricato "Protezione dei gatti e delle colonie feline" stabilisce che i gatti che vivono in stato di libertà sono protetti e le colonie feline devono essere registrate nel SINAC. Le associazioni protezionistiche possono prendere in affidamento le colonie mediante convenzione con l'azienda ULSS. I comuni individuano spazi destinati all'alimentazione dei gatti randagi, conciliando la loro presenza con le esigenze di igiene urbana. La sterilizzazione è lo strumento privilegiato di controllo demografico; la soppressione è consentita solo per animali gravemente ammalati o incurabili, con metodo eutanasico e da parte di medico veterinario.

Con l'articolo 23 la Regione sostiene l'adozione "responsabile" promuovendo percorsi di preadozione e programmi di accompagnamento post-adozione con supporto veterinario e comportamentale. È inoltre sancito il divieto di affidamento a soggetti condannati per comportamenti ai danni degli animali.

L'articolo 24 disciplina la gestione degli animali sequestrati in seguito a maltrattamento o abbandono.

È previsto il divieto assoluto di affidamento a soggetti con precedenti per reati contro gli animali tutela gli animali da situazioni di reiterazione.

Le disposizioni previste all'articolo 25, di carattere innovativo nel panorama regionale, riconosce il valore terapeutico e relazionale del legame uomo-animale anche in contesti di degenza e residenzialità. Le aziende ULSS sono chiamate a adottare specifici protocolli e linnee guida per disciplinare le modalità operative di accesso, di permanenza e di uscita degli animali.

L'articolo 26 disciplina l'accesso ai parchi, giardini, spiagge e aree pubbliche degli animali da compagnia.

L'articolo 27 prevede che i comuni debbano individuare nelle aree a parco pubblico spazi recintati in cui i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio in sicurezza. Le modalità tecniche di realizzazione sono demandate a provvedimento della Giunta regionale.

L'articolo 28 disciplina le tre tipologie di intervento (terapie assistite con gli animali - TAA, attività assistite con gli animali - AAA e educazione assistita con gli animali - EAA) e i requisiti professionali delle figure coinvolte.

Il capo VI introduce norme in materia di seppellimento e tumulazione di animali d'affezione.

Con l'articolo 29 si prevede vengano realizzati i cimiteri per gli animali d'affezione, al fine di preservare il legame affettivo tra il proprietario e l'animale d'affezione.

L'articolo 30 rubricato "Seppellimento di animale d'affezione in terreno privato" prevede che sia consentito, qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive contagiose ed epidemiche, il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati.

Con l'articolo 31 la Regione del Veneto stabilisce che, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi, sia possibile la tumulazione, previa

cremazione e in teca separata, degli animali d'affezione nella tomba o nel loculo del proprietario defunto o nella tomba di famiglia.

Il capo VII introduce le disposizioni finali.

L'articolo 32 individua il regime sanzionatorio in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge.

L'articolo 33 individua la norma finanziaria, mentre l'articolo 34 prevede l'abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

L'articolo 35 disciplina l'entrata in vigore della norma.

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN PREVENZIONE DEI MALTRATTAMENTI, DELL'ABBANDONO E DEL RANDAGISMO

CAPO I - Disposizioni generali.

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53", riconosce il valore degli animali da compagnia come esseri senzienti e promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà e i maltrattamenti verso di essi e il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo e interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali d'affezione.

2. La Regione coordina le proprie politiche con i principi del benessere animale riconosciuti dall'Unione europea e dagli indirizzi del Ministero della salute, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) garantire il benessere fisico e psicologico degli animali da compagnia;

b) promuovere la corretta detenzione e la custodia responsabile da parte dei detentori;

c) ridurre il numero degli animali randagi attraverso sterilizzazione, recupero e reinserimento nel territorio;

d) assicurare l'adeguata gestione dei canili sanitari, dei rifugi e delle colonie feline;

e) promuovere l'adozione responsabile degli animali provenienti da canili e rifugi;

f) favorire l'informazione e l'educazione della cittadinanza sul benessere animale.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "animale d'affezione" o "da compagnia": ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari e che possono svolgere attività utili all'uomo, compresi quelli impiegati in interventi assistiti con gli animali;

b) "animali randagi": gli animali d'affezione vaganti sul territorio e che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo, non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe;

c) "animale selvatico": ogni animale appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio;

d) "animale sinantropo": ogni animale che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive a stretto contatto con l'uomo, dal quale oramai dipende interamente o parzialmente per quanto attiene alle sue necessità alimentari;

e) “proprietario di un animale d’affezione”: chiunque ha la facoltà di disporre dell’animale, registrato a suo nome nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC), in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico;
f) detentore di un animale d’affezione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, di un animale o che ne ha la custodia, anche a titolo non commerciale ai sensi del decreto legislativo 134/2022;
g) “SINAC”: l’anagrafe e la banca dati informatica nazionale (BDN);
h) “gatto domestico non in stato di libertà”: il gatto tenuto stabilmente all’interno di un’abitazione o di una struttura privata da un proprietario o detentore identificato e registrato nel SINAC;
i) “maltrattamenti”: la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, procurata fame o sete, gli incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, gli eccessi di fatica, il mancato rispetto delle esigenze etologiche e relative al benessere psico-fisico dell’animale, la somministrazione di droghe o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all’esercizio della professione medico-veterinaria,
j) “benessere animale”: lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni di vita;
k) “figure professionali del settore”: soggetti operanti nei settori dell’educazione, gestione e custodia degli animali d’affezione (educatori cinofili, addestratori, operatori di struttura e pet-sitter) in possesso di idonei titoli o attestazioni rilasciati da enti accreditati.
l) “cane ad aggressività non controllata”: il cane che lede o che inequivocabilmente attenta all’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal responsabile dell’animale:
m) “interventi assistiti con gli animali” (IAA): insieme strutturato di attività, terapie e interventi educativi realizzati con il contributo di animali appositamente selezionati, nelle tipologie terapie assistite con gli animali (TAA), attività assistite con gli animali (AAA) e educazione assistita con gli animali (EAA);
n) “cimitero per animali d’affezione”: l’area o struttura appositamente destinata alla sepoltura delle spoglie o alla conservazione delle ceneri degli animali d’affezione, realizzata e gestita nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, edilizi e ambientali.

CAPO II - Anagrafe, identificazione e tracciabilità

Art. 3 - Anagrafe degli animali da compagnia e integrazione con il SINAC.

1. La Regione adotta il SINAC, ai sensi del decreto legislativo 134/2022 e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale.
2. Il SINAC, allocato all’interno della Banca dati nazionale (BDN) del Ministero della salute e gestito dal Centro servizi nazionale (CSN), costituisce l’unico sistema ufficiale di identificazione e registrazione degli animali d’affezione sul territorio regionale.
3. Il SINAC è il sistema presso cui il responsabile, a qualsiasi titolo, di un animale d’affezione, compreso chi ne fa commercio, provvede alla identificazione e alla registrazione.

4. Al SINAC provvedono, per le rispettive competenze, i servizi veterinari delle aziende ULSS e la struttura regionale competente, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti abilitati, i comuni, singoli o associati, anche mediante appositi accordi e secondo gli indirizzi di coordinamento emanati dalla direzione regionale competente in materia di sanità.

5. Il proprietario o il detentore di un cane è tenuto all'identificazione mediante microchip e alla registrazione nel SINAC entro sessanta giorni dalla nascita o entro trenta giorni dall'acquisizione dell'animale.

6. Lo smarrimento o il ritrovamento di un animale identificato devono essere comunicati al SINAC entro quarantotto ore dall'evento.

7. Il trasferimento di proprietà o la cessione a qualsiasi titolo devono essere comunicati al SINAC entro sette giorni dall'avvenuta cessione.

8. In caso di decesso di un animale d'affezione identificato e iscritto nel SINAC, il proprietario o detentore è tenuto a comunicare il decesso al SINAC entro sette giorni dall'evento, al fine di procedere alla cancellazione anagrafica dell'animale. È a carico del proprietario dell'animale d'affezione la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese di identificazione elettronica.

9. Sono fatte salve, a tutti gli effetti di legge, le registrazioni all'anagrafe degli animali d'affezione già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 - Modalità di identificazione degli animali.

1. I proprietari, i detentori a qualsiasi titolo e gli allevatori di cani hanno l'obbligo di provvedere, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale o entro dieci giorni dall'inizio del possesso, all'identificazione dello stesso mediante l'inserimento sottocutaneo di un dispositivo elettronico (microchip) conforme ai parametri ISO (ISO 11784 e ISO 11785) e alla contestuale registrazione presso il SINAC.

2. I tatuaggi di identificazione applicati in data antecedente al 3 luglio 2011 restano validi quali sistemi di riconoscimento ufficiale esclusivamente se perfettamente leggibili. In caso di illeggibilità totale o parziale, è fatto obbligo al proprietario o detentore di provvedere all'applicazione del microchip entro trenta giorni dalla constatazione.

3. L'applicazione del microchip e la contestuale registrazione sono effettuate esclusivamente da medici veterinari pubblici delle aziende sanitarie locali o da medici veterinari liberi professionisti abilitati e autorizzati dall'autorità sanitaria competente. Se il microchip risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a farlo reimpiantare. Se il tatuaggio risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a fare impiantare il microchip identificativo.

CAPO III - Gestione del randagismo e strutture di ricovero.

Art. 5 - Cattura e custodia degli animali randagi.

1. Al servizio veterinario dell'azienda ULSS competente per territorio e alle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale è affidato il servizio di cattura e di recupero dei cani vaganti o randagi, con l'ausilio, se necessario, degli agenti di polizia locale e delle guardie zoofile autorizzate.

2. Salvo i casi di comprovata e immediata emergenza per la pubblica incolumità o per la salute dell'animale, il servizio veterinario interviene su segnalazione formale delle autorità di pubblica sicurezza, dei comuni o dei privati cittadini; la cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente in modo indolore.

3. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio veterinario dell'azienda ULSS.

4. I cani catturati sono trasferiti presso i canili sanitari per le verifiche sanitarie. Qualora risultino iscritti al SINAC, il proprietario viene immediatamente avvisato. Il mancato ritiro entro cinque giorni dalla notifica comporta l'addebito delle spese di custodia e l'avvio delle procedure per la dichiarazione di abbandono, fatte salve le sanzioni di legge. Successivamente gli animali possono essere ceduti definitivamente o in affidamento a privati o ad associazioni protezionistiche.

5. I cani randagi non identificati sono sottoposti a visita veterinaria, microchippatura e registrazione nel SINAC prima del ricovero in rifugio.

6. La direzione dei rifugi deve tenere un registro nel quale sono indicati la data di entrata, di uscita e di morte degli animali e i nominativi dei soggetti privati che hanno ottenuto in affidamento un animale.

7. È vietato sopprimere i cani randagi, salvo in caso di gravi motivi sanitari o di manifesta sofferenza irreversibile, certificati da un medico veterinario.

8. I cani con comportamento aggressivo accertato o affetti da malattia trasmissibile all'uomo sono sottoposti alle misure sanitarie prescritte dalla normativa vigente.

9. Gli oneri economici derivanti dalle operazioni di cattura, trasporto, ricovero e cura dei cani privi di proprietario sono a carico del comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento. Qualora l'animale, invece, risulti identificato e di proprietà, tutte le spese anticipate dal comune sono poste ad esclusivo carico del proprietario detentore, fatte salve le sanzioni previste per l'omessa custodia.

Art. 6 - Educazione e formazione al rispetto e alla protezione degli animali.

1. La Regione e i comuni, in collaborazione con le aziende ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE), gli ordini professionali, gli enti e le associazioni interessate, promuovono iniziative di formazione e educazione al rispetto e alla protezione degli animali.

2. La Regione del Veneto patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente.

3. La Regione del Veneto attua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le aziende ULSS, con le università degli studi, l'IZSVE, gli ordini professionali e le associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale, nell'ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile, corsi di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle aziende ULSS e del personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

Art. 7 - Canili sanitari e rifugi.

1. Ogni azienda ULSS garantisce la disponibilità di almeno un canile sanitario nel proprio ambito territoriale.

2. I comuni assicurano il ricovero e la custodia dei cani non reclamati tramite rifugi la cui gestione può essere affidata ad associazioni protezionistiche iscritte nell'albo regionale.

3. I canili sanitari e i rifugi devono:

a) gestiti dalle aziende ULSS;

b) essere iscritti nel SINAC come stabilimenti ai sensi del decreto legislativo 134/2022;

c) garantire il benessere fisico e comportamentale degli animali;

d) disporre di personale qualificato e copertura e assistenza veterinaria;

e) adottare programmi di socializzazione e riabilitazione comportamentale;

f) garantire la presenza di figure professionali riconosciute ai sensi dell'articolo 16 per il riequilibrio comportamentale degli animali ospitati.

4. La Regione sostiene economicamente la realizzazione e il risanamento dei rifugi comunali o intercomunali sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.

Art. 8 - Criteri per la localizzazione, la costruzione e il risanamento dei canili sanitari e dei rifugi.

1. I canili sanitari e i rifugi di cui all'articolo 7 sono realizzati in aree idonee, individuate dalla Giunta regionale, sentiti i comuni interessati, sulla base dei seguenti criteri:

a) consistenza della popolazione canina randagia accertata in ambito provinciale;

b) distribuzione territoriale del fenomeno del randagismo;

c) indicazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 10.

2. La delibera di individuazione delle aree di cui al comma 1 determina altresì la quota di partecipazione di ciascun comune agli oneri connessi alla costruzione e alla gestione della struttura.

3. I canili sanitari e i rifugi devono essere dotati almeno di:

a) un numero di box adeguato al bacino di utenza servito, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali, aventi dimensioni proporzionate alle esigenze fisiologiche, comportamentali e al tempo di permanenza dell'animale, ciascuno provvisto di area esterna delimitata;

b) un locale destinato alla direzione e alla gestione amministrativa della struttura;

c) box adeguatamente attrezzati per la custodia di animali malati, in degenza post-operatoria o di cuccioli, annessi a un locale infermeria;

d) ove necessario, un locale per la custodia dei mezzi destinati alla pulizia, disinfezione e disinfestazione;

e) un sistema per la gestione delle carcasse conforme alla normativa vigente in materia di prodotti di origine animale;

f) un'area destinata a gattile per la degenza successiva a interventi di sterilizzazione;

g) spazi destinati alle attività di socializzazione e riabilitazione comportamentale;

h) allacciamento alla rete fognaria comunale o idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue.

4. Le aree devono essere interamente recintate e, ove necessario, dotate di adeguati accorgimenti fonoassorbenti a tutela del benessere degli animali ospitati e della quiete pubblica.

5. La superficie fondiaria complessiva della struttura garantisce uno standard minimo non inferiore a venti metri quadrati per ciascun animale ospitato, con un indice di copertura massimo pari al trenta per cento della superficie complessiva.

6. Le strutture osservano le seguenti distanze minime:

a) venti metri dai confini di proprietà;

b) centocinquanta metri dai nuclei abitati.

I parametri di cui al presente comma non si applicano ai rifugi con una capacità ricettiva inferiore a venti animali.

7. Per i canili sanitari e i rifugi esistenti e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque ammesse operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione e ampliamento, nel limite del trenta per cento della superficie fondiaria esistente.

Art. 9 - Prevenzione del randagismo e sterilizzazione.

1. La prevenzione del randagismo costituisce obiettivo prioritario delle politiche della Regione del Veneto. A tal fine la Regione promuove:

a) campagne di sterilizzazione per i proprietari in condizioni economicamente svantaggiate;

b) la sterilizzazione sistematica degli animali ospitati nei canili prima dell'adozione, salvo parere contrario del veterinario per comprovate ragioni cliniche e comportamentali;

c) incentivi per l'adozione di cani e gatti da strutture pubbliche o convenzionate.

2. La Giunta regionale adotta con cadenza almeno triennale un Piano regionale di prevenzione del randagismo, che definisce obiettivi, risorse, azioni prioritarie e indicatori di monitoraggio.

Art. 10 - Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.

1. Presso la Giunta regionale è istituito l'albo delle associazioni per la protezione degli animali.

2. Le associazioni possono fare richiesta di iscrizione solo se costituite con atto pubblico e che operano nella Regione del Veneto.

3. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni presentano domanda scritta al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'azienda ULSS competente territorialmente per sede legale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche, di cui al comma 1, il pubblico interesse e l'assenza di lucro, il bilancio dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, un curriculum dell'associazione che documenti l'attività svolta, con l'eventuale certificazione da parte dei servizi veterinari delle aziende ULSS territorialmente competenti per sede di attività.

4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria svolta, provvede all'iscrizione all'albo.

5. Ciascuna associazione presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, alla Regione per il tramite dell'azienda ULSS competente sulla sede legale, un rendiconto annuale delle attività svolte. L'iscrizione ha durata triennale. I soggetti interessati devono richiedere, pena la

cancellazione dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui ai commi 2 e 3. La perdita dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché l'accertata e continuata inidoneità igienico-sanitaria delle strutture gestite, comportano la cancellazione dall'albo che viene deliberata dalla Giunta regionale e comunicata al soggetto interessato mediante comunicazione certificata. Allo stesso va comunicato, motivandolo, il diniego dell'iscrizione.

6. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.

7. Ciascuna associazione presenta, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

8. A fronte dell'attività di controllo e supervisione svolta congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle aziende ULSS sulle associazioni iscritte all'albo, i comuni e le stesse aziende ULSS in fase di ricerca dei soggetti a cui affidare servizi in convenzione, fermo restando le disposizioni in materia di gare ed appalti, dovranno prioritariamente rivolgere la loro ricerca tra i soggetti iscritti all'albo, tenendone conto in fase di espletamento delle attività di ricerca e gara.

Art. 11 - Attività in convenzione.

1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 10, mediante convenzione con i comuni e con le aziende ULSS, svolgono le seguenti funzioni:

a) gestire i rifugi per cani;
b) creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione;
c) svolgere compiti di assistenza volontaria;
d) costruire rifugi per cani e gatti secondo i criteri indicati.

2. Le attività oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni protezionistiche, hanno carattere volontaristico con esclusione di fini di lucro.

3. Le associazioni protezionistiche di cui al comma 1 possono, altresì, custodire cani con oneri a carico del proprietario.

Art. 12 - Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti e da fauna selvatica.

1. Al fine di salvaguardare le produzioni zootecniche e promuovere la tutela del patrimonio zootecnico regionale, la Regione concede indennizzi agli imprenditori agricoli, singoli o associati, per le perdite di capi di bestiame causate da aggressioni di cani randagi o inselvatichiti.

2. L'accertamento del danno, il nesso di causalità e la certificazione della perdita sono demandati ai servizi veterinari dell'azienda ULSS territorialmente competente, da attivarsi tempestivamente a cura del beneficiario secondo i protocolli operativi vigenti.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 è quantificato in misura pari al valore di mercato dei capi rimasti uccisi o abbattuti a seguito dell'evento lesivo. Tale valore è determinato sulla base delle quotazioni medie rilevate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competenti o dai bollettini ufficiali delle borse merci di riferimento, calcolate al momento del sinistro.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, un apposito regolamento o deliberazione per definire:

a) i criteri di ammissibilità e le modalità di presentazione della domanda di indennizzo;

b) la documentazione tecnica e sanitaria da allegare a corredo dell'istanza;

c) le procedure per la liquidazione dei fondi e l'eventuale riparto proporzionale in caso di sovrannumero delle istanze rispetto agli stanziamenti di bilancio.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziate nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie annualmente autorizzate dalla legge di stabilità regionale.

Art. 13 - Custodia dei cani di proprietà presso strutture private.

1. La custodia dei cani di proprietà può essere affidata a operatori privati responsabili di strutture di ricovero e custodia a fini commerciali o assistenziali, preventivamente registrate o riconosciute dall'autorità competente e in possesso del provvedimento autorizzativo unico o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ove prevista, ai sensi della normativa vigente in materia di sportello unico per le attività produttive.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono essere preliminarmente in possesso del nulla osta sanitario rilasciato dall'azienda ULSS territorialmente competente, previa verifica della conformità ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati dalle disposizioni regionali e nazionali in materia di benessere animale, nonché della previa registrazione nel SINAC ai sensi del decreto legislativo 134/2022.

3. Le medesime strutture sono sottoposte a vigilanza e controllo ufficiale da parte dei servizi veterinari dell'azienda ULSS, in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 e al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016", per la verifica del rispetto delle condizioni di benessere animale, biosicurezza e profilassi igienico-sanitaria.

Art. 14 - Sistema regionale di monitoraggio.

1. La Regione istituisce un sistema regionale di monitoraggio del randagismo e della tutela degli animali da compagnia, integrato con le informazioni disponibili nel SINAC e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

2. Il sistema raccoglie, elabora e pubblica annualmente dati relativi a:

a) animali randagi recuperati;

b) adozioni da canili e rifugi;

c) sterilizzazioni effettuate;

d) andamento delle colonie feline.

3. I dati sono trasmessi annualmente alla struttura regionale competente da aziende ULSS, comuni e gestori di canili e rifugi convenzionati.

CAPO IV - Soggetti, competenze e vigilanza.

Art. 15 - Guardie zoofile volontarie.

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto della presente legge, dei regolamenti locali e delle altre norme relative alla tutela degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo sono esercitate dai servizi veterinari delle aziende ULSS, dagli organi di polizia locale, dalle forze di polizia dello Stato e dalle guardie zoofile volontarie delle associazioni protezioniste e zoofile regolarmente iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e operanti sul territorio regionale.

2. Le guardie zoofile volontarie, a seguito del superamento di specifico corso di formazione, conseguono la nomina a guardia particolare giurata (GPG) con decreto rilasciato dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il riconoscimento formale e l'operatività sul campo sono subordinati al possesso di un tesserino di riconoscimento munito di fotografia, stampato e rilasciato dalla competente direzione della Giunta regionale del Veneto, che attesta l'avvenuta nomina prefettizia e l'associazione di appartenenza. Il tesserino deve essere obbligatoriamente esibito prima di ogni attività di controllo.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni, le guardie zoofile volontarie rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Esse operano inoltre con la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente all'accertamento e alla repressione dei reati contro gli animali d'affezione.

4. L'attività di vigilanza si esercita sul territorio della provincia di appartenenza.

5. Nell'ambito delle competenze di polizia amministrativa regionale, le guardie zoofile volontarie hanno il potere di accedere nei luoghi in cui si trovano animali d'affezione, effettuare verifiche tramite i dispositivi di lettura dei microchip e redigere verbali di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative.

Art. 16 - Riconoscimento delle figure professionali operanti nel settore degli animali d'affezione.

1. La Regione del Veneto riconosce il ruolo complementare, rispetto all'attività sanitaria veterinaria, delle figure professionali operanti nei settori dell'educazione, della gestione e della custodia degli animali d'affezione. Tali figure concorrono alla prevenzione comportamentale, alla promozione del benessere animale e al contrasto dell'improvvisazione professionale.

2. Ai fini della presente legge, sono riconosciute le seguenti figure professionali, operanti in ambiti distinti e non sovrapponibili a quelli del medico veterinario:

a) l'educatore cinofilo, che opera in ambito preventivo, educativo e relazionale;

b) l'educatore cinofilo esperto in area comportamentale, che opera nel recupero di cani con disfunzioni comportamentali non patologiche e, in assistenza al medico veterinario comportamentalista, in quelle patologiche;

c) il docente formatore, che svolge attività di formazione nei confronti di proprietari, detentori e operatori del settore;
d) l'addestratore iscritto ad enti cinotecnici riconosciuti, con funzioni di preparazione tecnica e gestionale del binomio uomo-cane;
e) l'operatore cinofilo addetto alla custodia e alla gestione quotidiana degli animali (dog sitter);
f) l'operatore specializzato impiegato nelle strutture di ricovero, recupero e riabilitazione comportamentale.

3. Il riconoscimento delle figure di cui al comma 2 è subordinato al possesso di titoli, diplomi o attestazioni rilasciati da enti accreditati, scuole di formazione riconosciute o istituzioni tecnico-scientifiche qualificate, conformi ai requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, nonché all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale periodico.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore, definisce i requisiti minimi di formazione, i criteri di accreditamento degli enti formatori e le modalità di istituzione di un registro regionale delle figure professionali riconosciute.

5. Le strutture di ricovero pubbliche e private, i centri cinofili e i soggetti organizzatori di corsi formativi finanziati o patrocinati da enti pubblici sul territorio regionale devono avvalersi esclusivamente del personale qualificato di cui al comma 2, in relazione alle specifiche competenze richieste.

Art. 17 - Competenze dei servizi sanitari.

1. I settori veterinari delle aziende ULSS, oltre alle loro funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono le seguenti funzioni:
a) gestire in raccordo con il SINAC le attività di identificazione, registrazione e aggiornamento anagrafico;
b) eseguire i controlli sanitari sugli animali catturati;
c) vigilare sulle condizioni di benessere degli animali in canili, rifugi, colonie feline e in qualsiasi contesto di detenzione;
d) collaborare con comuni, Guardie zoofile e associazioni protezionistiche per la prevenzione del randagismo;
e) partecipare alla raccolta e trasmissione dei dati al sistema regionale di monitoraggio e al SINAC;
f) promuovere la corretta informazione dei detentori sugli obblighi di legge;
g) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali; provvedono, inoltre, alla registrazione dei dati nello specifico sistema informativo regionale.

CAPO V - Tutela del benessere degli animali e obblighi dei proprietari.

Art. 18 - Obblighi dei detentori e protezione degli animali.

1. Chiunque detenga o conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della salute e del benessere dell'animale medesimo, deve provvedere alla sua sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale da compagnia, secondo l'età, il sesso, la specie, la razza ed in particolare deve:

a) fornire quantità adeguate di acqua e un'alimentazione adeguata ai bisogni fisiologici dell'animale;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) consentirgli un'idonea possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;
h) garantire l'equilibrio comportamentale psicologico ed emotivo dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonti di paura, di angoscia e di stress;
i) garantire una costante interazione con l'animale, evitando l'isolamento sociale inteso come l'abbandono fisico ed emotivo dello stesso nelle aree dell'abitazione.
j) vigilare sulla riproduzione dell'animale, nonché sulla salute e sul benessere della prole;
k) adottare ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata.

2. A tal fine è vietato nei confronti degli animali da compagnia:

a) causare sofferenze;
b) privare gli animali da compagnia della quotidiana attività motoria, adeguata alla loro indole e alle loro caratteristiche etologiche;
c) trasportare animali da compagnia nei vani portabagagli degli autoveicoli privi di osservazione e ventilazione;
d) addestrare animali da compagnia ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti che impediscono all'animale da compagnia di manifestare i comportamenti tipici della specie, ovvero l'uso di collari a punte, elettronici o elettrici e ogni azione tesa a esaltare l'aggressività dell'animale da compagnia;
e) promuovere qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
f) esercitare la pratica dell'accattonaggio o l'arte di strada con animali da compagnia;
g) cedere o vendere animali da compagnia ai minorenni;
h) praticare il commercio in forma ambulante di animali da compagnia;
i) esporre animali da compagnia a ridosso delle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi;
j) consentire la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi;
k) offrire animali da compagnia in premio, in omaggio o come vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche o pubblicitarie;
l) lasciare ripetutamente incustoditi animali da compagnia in ambienti e per tempi prolungati tali da essere incompatibili con le loro esigenze fisiologiche ed etologiche di specie;
m) utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante;

3. Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.

Art. 19 - Tutela degli animali d'affezione nei procedimenti di separazione, divorzio e cessazione della convivenza.

1. La Regione del Veneto, nell'interesse materiale, spirituale ed affettivo all'interno del nucleo familiare dell'animale, promuove, anche attraverso attività di sensibilizzazione, la tutela del benessere degli animali nei casi di crisi del nucleo familiare, considerata anche l'evoluzione giurisprudenziale in materia.

2. In caso di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero di cessazione della convivenza more uxorio, l'affidamento degli animali è stabilito nel benessere degli stessi, tenuto conto:

a) del legame affettivo e comportamentale prevalente tra l'animale e ciascuno dei componenti nel nucleo familiare;

b) delle condizioni abitative, capacità economica e disponibilità di tempo dei componenti;

c) della continuità delle cure veterinarie e delle abitudini di vita.

3. In caso di affidamento condiviso o alternato, l'accordo tra le parti o il provvedimento dell'autorità giudiziaria definisce le modalità di cura, le responsabilità in materia di spese veterinarie e le procedure di comunicazione al SINAC in caso di variazione del detentore, garantendo la tracciabilità dell'animale in ogni momento.

4. L'animale d'affezione non può essere utilizzato come strumento di ricatto nei confronti dell'altro componente della famiglia.

Art. 20 - Gestione dei cani a rischio aggressività.

1. Ai fini della valutazione del rischio, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell'azienda ULSS competente per territorio, da parte del proprietario o detentore, del medico veterinario curante che ha trattato l'animale, dalle strutture di pronto soccorso o dei professionisti sanitari che hanno prestato assistenza alla persona aggredita.

2. I servizi veterinari delle aziende ULSS tengono aggiornato il registro dei cani che hanno causato lesioni a persone o ad altri animali, o che sono stati valutati a rischio potenziale di elevata aggressività, in conformità alle ordinanze del Ministero della salute vigenti in materia.

3. I cani iscritti nel registro di cui al comma 2, sono sottoposti ad osservazione e valutazione comportamentale da parte di medici veterinari dell'azienda ULSS di riferimento.

4. Il personale competente delle aziende ULSS, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e le eventuali necessità di intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore:

a) obbligo di conduzione al guinzaglio (non superiore a 1,50 metri) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) obbligo di far indossare all'animale la museruola in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico;

c) obbligo di effettuare, a spese del proprietario o detentore, un percorso di riabilitazione comportamentale per l'animale.

5. I proprietari o detentori dei cani inseriti nel registro di cui al comma 1 hanno l'obbligo di:

a) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi;

b) applicare sempre guinzaglio e museruola all'animale quando si trova in aree pubbliche o aperte al pubblico;

c) frequentare, a proprie spese, percorsi formativi mirati (cosiddetto "patentino") organizzati dai servizi veterinari delle aziende ULSS o dai comuni in collaborazione con l'ordine dei medici veterinari.

6. Qualora il proprietario non adempia agli obblighi previsti o non sia in grado di garantire la gestione in sicurezza dell'animale, il comune, su segnalazione dell'azienda ULSS, può disporre il sequestro dell'animale e il suo trasferimento presso un rifugio abilitato alla riabilitazione comportamentale, con spese a carico del proprietario.

7. È vietata la soppressione dei cani per motivi di aggressività, salvo nei casi in cui sia accertata, da una commissione veterinaria dell'azienda ULSS, la totale irreversibilità della condizione di pericolosità e l'impossibilità di recupero comportamentale.

Art. 21 - Gatti domestici non in stato di libertà.

1. Il proprietario o il detentore di un gatto domestico è tenuto all'identificazione mediante microchip e alla contestuale registrazione al SINAC.

Art. 22 - Protezione dei gatti e delle colonie feline.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.

2. I gatti domestici non identificati rinvenuti sul territorio sono sottoposti a visita veterinaria, microchippatura e registrazione nel SINAC a cura del servizio veterinario dell'azienda ULSS competente, prima di essere avviati a struttura di accoglienza o reimmessi sul territorio come colonia felina censita, ove le condizioni lo consentano.

3. Anche i gatti appartenenti a colonie feline sono censiti e registrati nel SINAC secondo le modalità definite dalla legge statale.

4. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 10, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento.

5. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'azienda ULSS competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.

6. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita l'azienda ULSS competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.

7. È vietato il loro maltrattamento, la cattura se non finalizzata a sterilizzazione e controllo sanitario e demografico.

8. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio.

9. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.

Art. 23 - Adozioni responsabili.

1. La Regione promuove e sostiene l'adozione responsabile e duratura degli animali provenienti da canili, rifugi e strutture di ricovero convenzionate. A tale scopo i comuni e le aziende ULSS, anche in collaborazione con le associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale, possono attivare:

a) percorsi di supporto pre-adozione per la valutazione della compatibilità tra l'animale e il potenziale adottante;

b) programmi di accompagnamento post-adozione con supporto veterinario e comportamentale nei primi dodici mesi;

c) campagne di sensibilizzazione sulla scelta consapevole e responsabile dell'animale da compagnia.

2. Sono vietati l'affidamento e la cessione di animali a soggetti che abbiano riportato condanne penali o sanzioni amministrative per comportamenti ai danni degli animali.

Art. 24 - Affidamento degli animali maltrattati.

1. Gli animali da compagnia che siano stati oggetto di maltrattamento, abbandono o detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, accertati dalle autorità competenti, sono sottoposti a sequestro preventivo ai sensi delle norme del codice di procedura penale e della legge 20 luglio 2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

2. Al fine di garantire il benessere psicofisico dell'animale e di evitare la permanenza prolungata nelle strutture di custodia, i comuni, in collaborazione con i servizi veterinari delle aziende ULSS, dispongono l'affidamento temporaneo dell'animale sequestrato.

3. L'affidamento prioritario è disposto a favore di:

a) associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'articolo 10;

b) privati cittadini che offrano garanzie di buon trattamento e custodia responsabile, previa valutazione del servizio veterinario della ULSS.

4. In caso di condanna definitiva del detentore o di confisca dell'animale, l'affidamento temporaneo si trasforma in adozione definitiva. Le spese di custodia, mantenimento e cura veterinaria sostenute durante il periodo di sequestro sono interamente a carico del proprietario.

5. In ogni caso l'affidamento temporaneo o definitivo non può essere disposto dal comune o dalle aziende ULSS a favore di soggetti che abbiano riportato condanne, anche non definitive, o decreti penali di condanna per i reati previsti dal titolo IX bis, libro II, del codice penale e dall'articolo 727 del codice penale, nonché a favore di coloro ai quali sia stata irrogata una sanzione

amministrativa per maltrattamento o abbandono di animali negli ultimi cinque anni.

Art. 25 - Accesso degli animali d'affezione nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali.

1. La Regione del Veneto, al fine di salvaguardare il benessere psicofisico e il legame affettivo tra i cittadini e i loro animali da compagnia, promuove e favorisce l'accesso degli animali d'affezione all'interno delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private accreditate presenti sul territorio regionale, con particolare riferimento ai reparti di degenza e alle strutture residenziali.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende ULSS, d'intesa con le direzioni sanitarie e i responsabili delle strutture di cui al comma 1, adottano specifici protocolli e linee guida per disciplinare le modalità operative di accesso, di permanenza e di uscita degli animali, garantendo il rispetto delle esigenze di carattere igienico-sanitario, della sicurezza e della quiete dei pazienti, del personale e dei visitatori.

3. L'accesso è consentito ai cani, gatti e altri animali d'affezione, a condizione che:

a) siano identificati e registrati presso il SINAC o anagrafe equivalente;

b) siano accompagnati dal proprietario o da un detentore maggiorenne in grado di garantirne la costante custodia e il corretto comportamento;

c) siano in possesso di una certificazione sanitaria, rilasciata da un medico veterinario curante in data non anteriore a trenta giorni, che ne attesti lo stato di salute, la regolare profilassi vaccinale e antiparassitaria, nonché l'assenza di patologie trasmissibili;

d) i cani siano condotti al guinzaglio e muniti di museruola da applicare in caso di necessità o su richiesta del personale della struttura; i gatti e gli altri piccoli animali siano custoditi in appositi trasportini fino al luogo della visita.

4. Le direzioni sanitarie possono individuare aree o reparti specifici nei quali l'accesso degli animali è temporaneamente o permanentemente vietato per motivate ragioni di tutela della salute pubblica o di particolari fragilità cliniche dei degenti, curando che ne sia data adeguata e visibile informazione all'ingresso della struttura.

Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.

1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio per il proprietario condurre l'animale al guinzaglio ed avere a disposizione la museruola o altro strumento contenitivo, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.

2. I comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l'accesso agli animali d'affezione, prevedendo comunque per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso e la permanenza nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme della presente legge. Analogamente, i concessionari o i gestori delle spiagge comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune competente per territorio le

misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare comunale, nel rispetto dei principi di contemperamento dei diversi interessi coinvolti.

3. Ai fini di un'ampia e articolata informazione ai turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge, la Giunta regionale, in accordo con i comuni costieri, realizza iniziative di comunicazione e di informazione, anche sotto il profilo igienico-sanitario.

4. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.

6. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

7. È obbligatorio, in qualsiasi luogo pubblico, il possesso e l'utilizzo di accessori per la raccolta delle deiezioni.

Art. 27 - Aree di "sgambamento".

1. Nelle aree urbane destinate a parco pubblico i comuni individuano spazi destinati ai cani denominate aree di sgambamento, debitamente recintate, servite e mantenute in cui i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio in condizioni di sicurezza, dotandoli di adeguate attrezzature e garantendo i previsti controlli igienico sanitari.

2. Le modalità tecniche di realizzazione delle aree di sgambamento sono disposte da provvedimento della Giunta regionale.

Art. 28 - Interventi assistiti con gli animali - pet therapy.

1. La Regione del Veneto riconosce e promuove gli interventi assistiti con gli animali (IAA) quale insieme di attività, terapie e interventi educativi realizzati con il contributo di animali appositamente selezionati e addestrati, sulla base delle Linee guida nazionali emanate dal Ministero della salute e dell'accordo 25 marzo 2015 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) 25 marzo 2015.

2. Gli IAA si articolano nelle seguenti tipologie:

a) terapia assistita con gli animali (TAA): interventi terapeutici che affiancano e integrano le terapie convenzionali e sono rivolti a persone affette da patologie fisiche, neurologiche, psicomotorie, cognitive, psichiatriche, sensoriali o plurime.

b) attività assistita con gli animali (AAA): interventi con finalità ludico-ricreative e di socializzazione, rivolti al miglioramento della qualità della vita e del benessere delle persone attraverso la relazione con l'animale.

c) educazione assistita con gli animali (EAA): intervento di natura educative e pedagogica, finalizzati a promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita della persona.

3. I programmi IAA sono attivati e coordinati da professionisti multidisciplinari, la cui composizione è definita in relazione alla tipologia dell'intervento, e comprendono obbligatoriamente la figura del medico veterinario esperto di IAA responsabile del benessere e dell'idoneità degli animali impiegati, nonché di un referente sanitario, educativo o sociale qualificato.

4. Gli animali impiegati negli IAA devono essere regolarmente iscritti al SINAC, sottoposti a periodica valutazione veterinaria dell'idoneità fisica e comportamentale, e tutelati nel loro benessere psicofisico. È vietato impiegare animali che mostrino segni di stress, disagio o sofferenza durante le attività.

5. La Giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, i criteri per l'accreditamento dei soggetti erogatori di IAA, i requisiti professionali delle figure coinvolte, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi e le forme di sostegno economico ai programmi attivati da enti pubblici o da soggetti del Terzo settore accreditati.

CAPO VI - Seppellimento e tumulazione di animali d'affezione.

Art. 29 - Spazi dedicati e cimiteri per animali.

1. La Regione del Veneto, per garantire la continuità del legame affettivo tra il proprietario e il proprio animale deceduto il rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale, disciplina la realizzazione e la gestione dei cimiteri di animali d'affezione.

2. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati autorizzati dal comune competente per territorio e dai servizi competenti delle aziende ULSS che rilasciano il nulla osta sanitario, previa verifica della conformità ai requisiti strutturali e igienico sanitari. La localizzazione di tali aree è stabilita dai piani urbanistici comunali, nel rispetto dei vincoli igienico-sanitari e ambientali vigenti fissati dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce:

a) i requisiti tecnici per la realizzazione e la gestione dei cimiteri per animali d'affezione;

b) i criteri e le modalità di vigilanza e controllo da parte dei servizi veterinari delle aziende ULSS e dei comuni;

c) i criteri per la concessione di contributi regionali ai comuni per la realizzazione di cimiteri pubblici per animali d'affezione.

4. Eventuali strutture di cimitero per animali d'affezione già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si dovranno adeguare al provvedimento emanato dalla Giunta regionale di cui al comma 3.

Art. 30 - Seppellimento di animali d'affezione in terreno privato.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati e destinati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive contagiose ed epidemiche trasmissibili agli umani e agli animali, in conformità a quanto disciplinato dal Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, con autorizzazione del servizio sanitario dell'azienda ULSS competente per territorio

Art. 31 - Tumulazione degli animali d'affezione.

1. La Regione del Veneto stabilisce che, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi, è possibile la tumulazione, previa cremazione e in teca separata, degli animali d'affezione nella tomba o nel loculo del proprietario defunto o nella tomba di famiglia.

CAPO VII - Disposizioni finali.

Art. 32 - Sanzioni amministrative.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni della presente legge sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto stabilito dai commi successivi. Per l'accertamento, la contestazione, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

2. Per le violazioni degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali d'affezione nel SINAC si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 134/2022, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia di ravvedimento operoso introdotte dall'articolo 11 della legge 6 giugno 2025, n. 82 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali".

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00 chiunque, in qualità di proprietario o detentore, violi gli obblighi di custodia e cura previsti dall'articolo 18, comma 1.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.500,00 chiunque violi i divieti di cui all'articolo 18, comma 2, lettere a), b), c), f), i), l) e m), nonché chiunque non adempia agli obblighi di custodia idonei a prevenire la fuga dell'animale o l'aggressione a terzi previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere d) ed e).

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 9.000,00 chiunque:

a) violi i divieti di cui all'articolo 18, comma 2, lettere d) ed e), relativi a metodi di addestramento violenti, all'uso di collari a punte, elettronici o elettrici, e alla selezione di animali finalizzata a esaltarne l'aggressività;

b) ceda o venda animali da compagnia a minorenni, in violazione dell'articolo 18, comma 2, lettera g);

c) esponga animali da compagnia a ridosso o all'esterno di vetrine di esercizi commerciali, ovvero li offra in premio o vincita, in violazione dell'articolo 18, comma 2, lettere i) e k);

d) eserciti il commercio in forma ambulante di animali da compagnia, in violazione dell'articolo 18, comma 2, lettera h).

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 il proprietario o detentore di un cane iscritto nel registro di cui all'articolo 20 che non rispetti gli obblighi di conduzione al guinzaglio corto e con museruola, l'obbligo di stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile, ovvero non adempia al percorso di riabilitazione comportamentale o al percorso formativo prescritti dal servizio veterinario competente.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00 chiunque catturi, maltratti o disturbi i gatti che vivono in stato di

libertà o le colonie feline censite, in violazione dell'articolo 22, fuori dai casi consentiti di sterilizzazione e controllo sanitario.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 700,00 chiunque effettui il seppellimento di un animale d'affezione in terreno privato senza l'autorizzazione del servizio sanitario dell'azienda ULSS competente, in violazione dell'articolo 30, ovvero realizzi o gestisca un cimitero per animali d'affezione privo del nulla osta sanitario di cui all'articolo 28.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono irrogate dal comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, salvo che la stessa sia accertata da personale delle aziende ULSS, dalle guardie zoofile volontarie o da altri organi di vigilanza di cui all'articolo 14, i quali trasmettono il relativo verbale al comune competente per l'irrogazione.

10. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono introitati dai comuni e sono prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonché alla copertura delle spese di cattura, custodia e cura degli animali randagi di cui all'articolo 5, comma 7.

Art. 33 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 complessivi per gli anni 2027 e 2028 si fa fronte:

a) euro 20.000,00 per le spese di parte corrente derivante dall'applicazione dell'articolo 6, si provvede mediante l'incremento delle risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" con la contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", del bilancio di previsione 2026-2028;

b) euro 250.000,00 per le spese in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, si provvede mediante incremento delle risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" con la contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", del bilancio di previsione 2026-2028;

c) euro 30.000,00 per le spese di parte corrente derivante dall'applicazione dell'articolo 26, si provvede con le risorse allocate alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 34 - Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Art. 35 - Entrata in vigore.

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali. 7
Art. 1 - Finalità. 7
Art. 2 - Definizioni. 7
CAPO II - Anagrafe, identificazione e tracciabilità 8
Art. 3 - Anagrafe degli animali da compagnia e integrazione con il SINAC. 8
Art. 4 - Modalità di identificazione degli animali. 9
CAPO III - Gestione del randagismo e strutture di ricovero. 9
Art. 5 - Cattura e custodia degli animali randagi. 9
Art. 6 - Educazione e formazione al rispetto e alla protezione degli animali. 10
Art. 7 - Canili sanitari e rifugi. 10
Art. 8 - Criteri per la localizzazione, la costruzione e il risanamento dei canili sanitari e dei rifugi. 11
Art. 9 - Prevenzione del randagismo e sterilizzazione. 12
Art. 10 - Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali. 12
Art. 11 - Attività in convenzione. 13
Art. 12 - Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti e da fauna selvatica. 13
Art. 13 - Custodia dei cani di proprietà presso strutture private. 14
Art. 14 - Sistema regionale di monitoraggio. 14
CAPO IV - Soggetti, competenze e vigilanza. 15
Art. 15 - Guardie zoofile volontarie. 15
Art. 16 - Riconoscimento delle figure professionali operanti nel settore degli animali d'affezione. 15
Art. 17 - Competenze dei servizi sanitari. 16
CAPO V - Tutela del benessere degli animali e obblighi dei proprietari. ..16
Art. 18 - Obblighi dei detentori e protezione degli animali. 16
Art. 19 - Tutela degli animali d'affezione nei procedimenti di separazione, divorzio e cessazione della convivenza. 18
Art. 20 - Gestione dei cani a rischio aggressività. 18
Art. 21 - Gatti domestici non in stato di libertà. 19
Art. 22 - Protezione dei gatti e delle colonie feline. 19
Art. 23 - Adozioni responsabili. 20
Art. 24 - Affidamento degli animali maltrattati. 20
Art. 25 - Accesso degli animali d'affezione nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali. 21
Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia. 21
Art. 27 - Aree di "sgambamento". 22
Art. 28 - Interventi assistiti con gli animali - pet therapy. 22
CAPO VI - Seppellimento e tumulazione di animali d'affezione. 23
Art. 29 - Spazi dedicati e cimiteri per animali. 23
Art. 30 - Seppellimento di animali d'affezione in terreno privato. 23
Art. 31 - Tumulazione degli animali d'affezione. 24
CAPO VII - Disposizioni finali. 24

Art. 32 - Sanzioni amministrative. 24
Art. 33 - Norma finanziaria. 25
Art. 34 - Abrogazioni. 25
Art. 35 - Entrata in vigore. 25